

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

**TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

TITOLO III - SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO IV - REGISTRI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO V - ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**Articolo 1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Procura generale dello sport (di seguito anche Procura generale), di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI. Esso è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del CONI e del Codice della Giustizia Sportiva.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
PROCURA GENERALE DELLO SPORT**

Articolo 2

Autonomia e indipendenza

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 *ter* dello statuto del CONI, la Procura generale è autonoma ed indipendente e non è subordinata ad alcun organo del CONI, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice della Giustizia Sportiva per i casi di comportamenti gravemente colposi o dolosi nonché di perdita dei requisiti per la funzione.

Articolo 3

Composizione, durata e funzionamento

1. In applicazione del comma 7 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, la Procura generale dello Sport è composta dal Procuratore generale e da 12 Procuratori nazionali dello sport. Con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta Nazionale del CONI e previo parere del Procuratore generale dello sport, tale numero può essere aumentato fino al limite previsto nella medesima disposizione. Tra i Procuratori nazionali dello sport il Presidente del Coni può designarne fino a due con funzioni di vice Procuratore generale. Essi sostituiscono il Procuratore generale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dal Procuratore generale.
2. I componenti della Procura generale durano in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva, il Procuratore generale dello sport designa i Procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento. La designazione comporta l'assegnazione della relativa attività ai singoli Procuratori nazionali dello sport designati; essa è effettuata mediante progetto organizzativo predisposto dal Procuratore generale dello sport in base a criteri obiettivi, assicurando la turnazione dei Procuratori nazionali dello sport e tenendo in considerazione gli ambiti di attività dell'ufficio che si riferiscono ad aree omogenee o che necessitano di indirizzo uniforme.
4. Nei casi di particolare complessità, il Procuratore generale dello sport può designare fino a tre Procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento, indicando nel progetto organizzativo gli ambiti di rispettiva competenza.
5. Il Procuratore generale dello sport designa, altresì, i Procuratori nazionali dello sport che intervengono alle udienze mediante proprio provvedimento, dandone comunicazione ai Procuratori nazionali dello sport designati per il tramite della Segreteria della Procura generale.
6. Se nel corso dell'esercizio della propria attività il Procuratore nazionale designato rileva un conflitto d'interessi con la propria funzione, ne informa senza indugio il

Procuratore generale dello sport, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente anche designando altro Procuratore nazionale dello sport.

7. Il Procuratore generale dello sport adotta ogni altro provvedimento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva nei confronti dei Procuratori nazionali dello sport, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza.

TITOLO III

SEGRETERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 4

Composizione

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 *ter* dello Statuto Coni è istituita presso la sede della Procura generale la Segreteria della Procura generale dello sport (di seguito anche Segreteria). Tale ufficio è composto dal personale individuato dal Segretario Generale del CONI, ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 9, dello Statuto del CONI.
2. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti, dei documenti e delle informazioni delle quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.

TITOLO IV

REGISTRI PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 5

Registri

1. Ai sensi dei commi 1 e 2, nonché in applicazione del comma 3, dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, presso la Procura generale sono istituiti e custoditi il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute e il casellario delle condanne sportive.
2. I registri sono tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport.

Articolo 6

Registro dei procedimenti in corso

1. Per l'iscrizione e l'annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, il registro generale di cui al comma 1 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è articolato in sezioni, corrispondenti alle Federazioni sportive o Discipline Sportive Associate cui il procedimento è relativo.
2. Ciascuna sezione è articolata per numero identificativo di procedimento, al cui interno sono annotati, in ordine cronologico, i singoli atti.

Articolo 7

Registro delle altre notizie di illecito

1. Nel registro generale, di cui al comma 2 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, sono raccolte in ordine cronologico le notizie di illecito comunque pervenute. Non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima.
2. La Segretaria, su istruzione del Procuratore generale dello sport, provvede all'annotazione delle notizie del registro di cui al precedente comma altresì all'interno del registro dei procedimenti in corso se connesse e/o collegate con procedimenti ivi iscritti.

Articolo 8

Casellario delle condanne sportive

1. In applicazione del comma 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è istituito presso la Procura generale il casellario delle condanne sportive, articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta la condanna da parte del competente organo della giustizia sportiva.
2. L'annotazione delle condanne è subordinata alla loro definitività, salvo che l'organo che ha emesso la condanna non disponga diversamente con provvedimento specificamente motivato.

Articolo 9

Trasmissione dei dati da parte delle Procure federali

1. La trasmissione dei dati per l'iscrizione e l'annotazione nei registri cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è effettuata mediante caricamento del file della scansione del documento originale in apposita piattaforma informatica.
2. Le modalità tecniche di predisposizione, di invio e di accesso alla predetta piattaforma sono stabilite con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport. Tali modalità assicurano comunque la riservatezza delle informazioni e la verificabilità dei soggetti che vi accedono, anche attraverso apposito sistema di autenticazione informatica per l'accesso.

3. Sino all'attivazione delle modalità previste dai precedenti commi, la trasmissione dei dati da parte delle Procure federali avviene nelle forme e nei modi stabiliti con circolare del Segretario generale del CONI, sentito il Procuratore generale dello sport.

TITOLO V ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Articolo 10 Relazione periodica

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, ciascun Procuratore federale è tenuto a presentare alla Procura generale una relazione periodica sull'attività della Procura federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale.
2. La suddetta relazione periodica è trasmessa alla Segreteria della Procura generale entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura generale. Tale relazione contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura federale e sulle eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello sport trasmette al Presidente del CONI una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale.

Articolo 11 Astensione

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore generale dello sport autorizza l'astensione del Procuratore federale entro tre giorni dal ricevimento della relativa istanza.
2. In caso di autorizzazione, qualora le ragioni di convenienza a fondamento dell'istanza riguardino tutti i componenti della Procura federale, applica un Procuratore nazionale ai sensi dell'art. 52 del Codice della Giustizia sportiva.
3. In caso di rigetto dell'istanza di astensione, emette tempestivamente provvedimento motivato anche succintamente e ne dispone senza indugio la comunicazione al Procuratore federale per il tramite della Segreteria della Procura generale.

Articolo 12 Segnalazioni

1. Costituiscono segnalazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI e del comma 4 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva esclusivamente le comunicazioni pervenute che presentino i seguenti requisiti:
 - a) verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante;
 - b) qualità di tesserato o affiliato del segnalante ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.
2. L'invito di cui al comma 4 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva può essere formulato soltanto qualora la segnalazione sia stata preventivamente inviata dal tesserato o affiliato alla competente Procura federale e quest'ultima non abbia provveduto entro trenta giorni dalla ricezione all'iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva.
3. La segnalazione manifestamente infondata può essere oggetto di sanzione disciplinare ove previsto dall'ordinamento federale di appartenenza.

Articolo 13

Documentazione e conservazione

1. La documentazione delle attività compiute di cui al comma 8 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva è sintetica; essa è assicurata dalla Segreteria, che ne cura la riservatezza, anche mediante archiviazione esclusivamente in apposito archivio informatico custodito presso la sede della Procura generale. L'accesso a tale archivio informativo è consentito ai soli componenti della Procura generale, previa autenticazione informatica del componente che vi accede.
2. Tale documentazione è analitica invece che sintetica ogni qual volta la Procura:
 - a) nel corso della propria attività prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero;
 - b) compia attività riguardanti componenti del Consiglio nazionale del CONI;
 - c) rilevi un danno di notevole entità per il CONI.
3. Tale documentazione è analitica altresì ogni qual volta il Procuratore generale dello sport ritenga che sia opportuna la documentazione non sintetica.
4. Negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Circolari e note esplicative

1. Al fine di garantire il funzionamento della Procura Generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Procuratore generale dello sport.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'attivazione della Procura Generale dello Sport. Tale attivazione è disposta con circolare del Segretario generale del CONI. Dell'attivazione è data immediata comunicazione alle Federazioni sportive e alle Discipline Sportive Associate; la notizia dell'attivazione è altresì pubblicata sul sito istituzionale del CONI.